

# **INARSIND è la prima Associazione Nazionale di intesa sindacale di Architetti ed Ingegneri liberi professionisti in Italia.**

**L'Associazione ha sezioni provinciali in tutto il territorio italiano, ora anche a BENEVENTO.**

Missione di **INARSIND** è da sempre la difesa e la promozione della libera professione comunque esercitata. **INARSIND** ha avviato rivendicazioni tese ad ottenere:

- effettiva semplificazione e decisiva riduzione della burocrazia, con un monitoraggio costante dell'effettiva efficienza dei provvedimenti varati;
- previsione di criteri oggettivi nella valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose per le prestazioni professionali, per ridurre drasticamente la discrezionalità che ha sempre caratterizzato le gare effettuate con questo criterio, comunque da preferire al massimo ribasso espressione tragica e deleteria dell'indifferenza alla qualità delle prestazioni;
- deroga, almeno triennale, ai requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico finanziario che vengono richiesti per la partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingegneria per ampliare la platea dei partecipanti ai giovani e ai professionisti che in questi anni hanno subito una sensibile riduzione di fatturati e personale impiegato;
- promozione di una legge che incentivi le aggregazioni professionali;
- dignitoso adeguamento delle tariffe dei Consulenti Tecnici di Ufficio che attualmente, per le perizie a vacazione, percepiscono onorari indecorosi, ironia della sorte, proprio dal Ministero della Giustizia;
- profonda revisione della riforma delle professioni che, ha mostrato una serie di gravi lacune e incongruenze soprattutto in tema di ordini professionali, assicurazioni, formazione;

In campo internazionale Inarsind rappresenta l'Italia, dal 2014 in compartecipazione con OICE, in FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) a cui ha aderito fin dal 1993. FIDIC, fondata nel 1913, è la federazione internazionale dell'ingegneria, composta attualmente dalle rappresentanze di 99 nazioni differenti distribuite in tutto mondo cui aderiscono complessivamente oltre un milione di professionisti.

IL PRESIDENTE DEL SINDACATO  
**INARSIND**  
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
*Ing. Renato Lisi*



# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Roma, 9 Agosto 2023  
Prot. 4267

Spett.le  
Agenzia del Demanio  
Direzione Generale  
Via Barberini, 38 - 00187 Roma  
[agenziademanio@pce.agenziademanio.it](mailto:agenziademanio@pce.agenziademanio.it)  
[dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it](mailto:dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it)  
[strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it](mailto:strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it)

**OGGETTO: AVVISO RIVOLTO ALLE PROVINCE E ALLE CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI ASSISTENZA TECNICA CHE PUÒ SVOLGERE LA STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE SUGLI IMMOBILI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO DI COMPETENZA DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE.**


Egregi Signori,  
giungono presso la nostra Associazione Sindacale di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, la sorpresa e le lagnanze di nostri iscritti e non nell'apprendere notizia dell'Avviso in oggetto che se avesse la finalità, come pure è stato interpretato e divulgato dall'informazione, di redigere "in house" e "gratuitamente" le progettazioni di cui le Amministrazioni Locali necessitano, rischierebbe di sottrarre ai Liberi Professionisti non poche possibilità di lavoro, specie in un'area, quella del sud Italia, che spesso ne riserva poche.

In occasione della riunione della Cabina di regia PNRR, il Presidente di CONFPROFESSIONI (Confederazione alla quale la nostra Associazione aderisce) Gaetano Stella, ha affermato che le competenze dei professionisti possono contribuire all'attuazione di investimenti altamente innovativi ma anche per aiutare la PA a utilizzare al meglio le risorse europee, aggiungendo che occorre quindi ricreare un ambiente più favorevole nella cooperazione tra pubblica amministrazione, enti locali e il comparto dei liberi professionisti che possono far fronte alle stringenti regole europee sui progetti.


È con questo spirito che auspichiamo che l'Avviso sopra richiamato sia da intendere come occasione per consentire la ricognizione delle necessità delle Amministrazioni Locali e che di seguito l'Agenzia del Demanio, come peraltro è possibile evincere dalle numerose gare per servizi tecnici riscontrabili sul V/S sito, provveda a renderle occasioni di lavoro a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente.

Fiduciosi di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dott. Ing. Marco Becucci)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Carmelo Russo)



00144 ROMA - Viale Pasteur, 65  
Tel. +39 06 81157730  
[www.inarsind.org](http://www.inarsind.org) - [info@inarsind.org](mailto:info@inarsind.org)

Aderente  
 CONFPROFESSIONI  
Confederazione degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti

Associato





## **Urgenti modifiche da apportare al Codice dei Contratti**

**ALA – ASSOARCHITETTI**, Associazione degli Architetti e degli Ingegneri Liberi Professionisti italiani, **ANTEC**, Associazione Nazionale Tecnici e Tecnici Laureati Liberi Professionisti, **ASSO Ingegneri e Architetti**, **INARSIND** (Associazione di Intesa Sindacale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti), tutte aderenti a **CONFPROFESSIONI**, reclamano urgenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgsv 36/2023) - entrato pienamente in vigore l'01 luglio 2023 - per porre rimedio alle difficoltà che alcune norme impongono ai tecnici liberi professionisti, tali da rappresentare autentiche forme di discriminazione nei loro confronti.

### **Circa il periodo di validità del curriculum professionale.**

In particolare occorre emendare quanto previsto dal comma 11 dell'art. 100, *per le procedure di aggiudicazione di appalti, forniture e di servizi*. Come noto tale comma limita al triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara, il possesso di un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.

Si tratta di una limitazione ingiustificatamente restrittiva anche perché non prevede la possibilità di poter far valere contratti analoghi a quello in affidamento, svolti a favore di soggetti privati (con conseguente svilimento dei curricula).

Si tratta inoltre, di una prescrizione che rischia di turbare il libero mercato e la concorrenza dei servizi professionali, in quanto riserva soltanto a pochi grandi studi iper specializzati, la possibilità di possedere, per il breve triennio ammesso all'esame, contemporaneamente la referenza dell'importo del fatturato e la sua specifica attribuzione alle categorie classi di opere in gara.

Non si comprende quale vantaggio ci sia per la P.A. nell'imporre le restrittive limitazioni in questione, limitazioni che anzi si presentano contrarie al suo interesse, che è quello di ricorrere ad ampie rose di professionisti qualificati, in grado di possedere esperienze ben più estese di un triennio.

### **Circa l'incarico di direttore dei lavori**

Appare discriminatoria nei confronti dei Liberi Professionisti anche la loro esclusione in via preliminare e ordinaria dall'incarico di Direzione dei Lavori (art.114, comma 6) dove il ricorso a professionisti esterni è limitato ai casi in cui le S.A. *non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.*

Analogamente dicasi per le attività di collaudo per le quali (art.116, comma 4) il ricorso a professionisti esterni è limitato ai casi di *accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.*

Peraltro, oltre che discriminatorie, le norme sopracitate mostrano di trascurare la ormai acclarata carenza di organico degli uffici della P.A.

### **Circa il DM Parametri.**

Occorre ripensare l'attuale D.M. 17/06/2016 ("Decreto parametri") e renderlo capace di coprire tutti i settori interessati dai servizi di ingegneria e architettura, oltre che adeguarlo a quanto richiesto dai contenuti previsti dal Codice per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

In proposito, tra l'altro, c'è da dire che avere mantenuto la stessa dicitura - PFTE - per un livello di progettazione che nella sua nuova veste comprende ben più numerose ed onerose prestazioni potrebbe indurre – come pure ha indotto - nel caso di affidamento all'esterno, a sottovalutarne i conseguenti compensi, con grave danno per la completezza e la qualità del progetto, prima che per i liberi professionisti incaricati.

### **Un altro argomento cruciale è l'appalto integrato.**

Dobbiamo in proposito rilevare l'evidente sfiducia che il Codice pone sulla centralità del progetto e la sottovalutazione del contributo dei liberi professionisti, avendo decisamente puntato sull'Appalto Integrato. Ciò appare anche un evidente segnale di un'amministrazione pubblica che, nel suo complesso, sottovaluta anche sé stessa, avendo smarrito coscienza del proprio ruolo guida.

Questo per sottolineare un'ulteriore necessità di modifica, che riguarda la possibilità – oggi prevista dal Codice - di procedere all'affidamento all'appaltatore e il conseguente subappalto dei servizi di ingegneria e architettura. Un meccanismo attraverso il quale si alimenta una sorta di distorsione all'interno dei rapporti di lavoro e s'ingenerano ribassi a cascata, con esiti incerti per la qualità della progettazione.

Questo sistema vanifica tutte le procedure di selezione trasparente per l'affidamento degli incarichi professionali previste dalla legge, rinviandone le scelte alla discrezionalità esclusiva dell'appaltatore.

**Circa il conflitto tra Codice dei Contratti e Parametri di Riferimento, in merito ai ribassi praticabili sui Parametri, nella sede di attribuzione degli incarichi**

Occorre inoltre eliminare il conflitto tra il Codice dei Contratti, che prevede il ribasso sul compenso posto a base di gara e la legge sull'Equo Compenso (n. 49 del 21 aprile 2023) che impone il rispetto integrale dei parametri.

E' a nostro avviso senz'altro da eliminare dal testo del Codice dei Contratti qualsiasi possibilità – anche eccezionale – di prestazioni a titolo gratuito, di cui, peraltro, la legge n. 49 prevede la nullità.

04 agosto 2023

**Ala Assoarchitetti**, Arch. Bruno Gabbiani; **ANTEC**, Per. Ind. Amos Giardino

**Asso Ingegneri ed Architetti**, Arch. Alberto Molinari; **Inarsind**, Ing Carmelo Russo;

# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

## COMUNICATO STAMPA

### INARSIND SCRIVE ALL'ANAC: SU PNRR NECESSARIA ATTENTA VALUTAZIONE DELLA BASE D'ASTA PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI APPALTI

INARSIND, l'Associazione Sindacale degli Architetti e degli Ingegnere liberi professionisti, con una nota, chiede all'Anac (**Autorità Nazionale Anticorruzione**) "di intervenire **al fine di chiarire che l'importo da porre a base di gara** - per l'affidamento delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica prevista dall'art. 48 del D.L. 77/2021 - **con riferimento alle prestazioni previste dal Dm 17 giugno 2016, deve essere attentamente valutato dalle Stazioni Appaltanti senza che le stesse si limitino alla dizione nominale del livello di progettazione, ma lo determinino considerando il reale contenuto richiesto, tenuto conto delle Linee Guida Ministeriali**".

Tutto nasce dal fatto che l'art. 48 del DI 77/202, in nell'ambito dei provvedimenti previsti per consentire una rapida attuazione del PNRR, ha previsto il ricorso all'appalto integrato - progettazione esecutiva più lavori - sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

"Tuttavia in realtà - si legge nella nota - la corrispondenza con il primo dei tre livelli di progettazione previsti dal Codice - degli Appalti si limita alla semplice definizione perché nel luglio del 2021 il Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili ha redatto le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), dotando questa specifica attività di progettazione, prevista per il PNRR, da porre a base di un successivo appalto integrato, di specifiche caratteristiche, tanto da averle esplicitate in una corposa documentazione (51 pagine) che conduce, in realtà, ai livelli successivi - e più avanzati - della progettazione".

"Tutto questo - spiega il testo Inarsind - è avvenuto senza che, di pari passo, fossero associate alle prestazioni richieste dalle linee guida specifici riferimenti al D.M. 17 giugno 2016 che detta i parametri per la valutazione dei compensi per gli architetti e gli ingegneri. Di contro questi ultimi frequentemente, si trovano di fronte a bandi per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l'affidamento di Progettazioni dei Fattibilità Tecnica ed Economica (da porre a base di appalti integrati) a cui vengono attribuite prestazione fortemente sottostimate sia per importo che per il tempo previsto per la loro esecuzione".

**INARSIND "pone senza infingimenti l'accento sulla tutela dei legittimi interessi economici dei Liberi Professionisti, ma segnala anche che sottostimare il fattore economico e l'altro non meno importante fattore, quello del tempo da dedicare alla delicatissima fase della progettazione possa portare il Paese verso un insuccesso, compromettendo interventi a cui si attribuisce grande importanza per il suo progresso".**

**COMUNICATO STAMPA INARSIND**

Comunicato stampa 18 febbraio 2023

**LA DRAMMATICA FINE DEL SUPERBONUS 110%.****Gravissimo bloccare i lavori già intrapresi, far fallire imprese con conseguente perdita di posti di lavoro, vanificare il lavoro dei tecnici e lasciare in estremo disagio le famiglie**

“L’ennesimo provvedimento legislativo che lo riguarda, eliminando la possibilità di cessione del credito e/o lo sconto in fattura, determina, di fatto, la fine del superbonus 110%. E’ grave che con lo stesso provvedimento non sia stata data alcuna soluzione per risolvere il problema dei crediti ‘incagliati’, ma anzi, che questa nuova norma abbia di fatto bloccato sul nascere l’iniziativa delle Pubbliche Amministrazioni che nel corso delle ultime settimane si sono impegnate alla sua soluzione deliberandone l’acquisto. E come non pensare, inoltre, che con il blocco immediato tanta attività progettuale già avviata non vedrà alcun esito con conseguenti perdite per tecnici e committenti!”.

Questa forte critica al provvedimento governativo arriva da Inarsind, l’associazione di rappresentanza e tutela di ingegneri e architetti liberi professionisti, che in una nota spiega anche come “le ragioni che hanno determinato questo stop, che arriva inatteso, a soli due mesi dalla legge di bilancio che ne aveva sancito la prosecuzione, seppure con una riduzione del beneficio al 90%, pare siano da trovare nella necessità di ridurre per il 2023 e per gli anni successivi il flusso dei crediti di imposta, anche in considerazione della maggiore somma – circa 50 miliardi – rispetto a quella prevista ed alla luce della recente modifica, di Istat e di Eurostat, sulla qualificazione contabile della categoria dei crediti fiscali a cui il superbonus appartiene”.

“Restano quindi inascoltati – denuncia Inarsind - gli appelli a risolvere un problema che si conosce da mesi e che rischia di bloccare per sempre i lavori già intrapresi, far fallire imprese con conseguente perdita di posti di lavoro, vanificare – anche economicamente – il lavoro dei tecnici, lasciare in estremo disagio famiglie che avevano visto la possibilità di migliorare la propria condizione abitativa: il Governo avrebbe dovuto trovare una soluzione, senza ulteriori rinvii perché seppure è vero che il decreto esclude dal blocco le attività iniziate - e vedremo su questo punto quali e quante precisazioni avremo! - non si può trascurare che rappresenta comunque un chiaro indirizzo che scoraggia l’assunzione di cessioni che ancor oggi sarebbero possibili: e certo non è un caso che siano stati gli istituti bancari, al momento, gli unici soggetti che hanno già manifestato incondizionato consenso al provvedimento”.

“Il blocco del superbonus non eluda – conclude Inarsind - la necessità di riflettere sul processo di riqualificazione, sismico ed energetico, del nostro vetusto patrimonio edilizio, che se da una parte dovrà tener conto dei vincoli di bilancio dello Stato, dall’altra non potrà lasciare i cittadini da soli di fronte a quanto prevede la direttiva europea sulle case green”

## COMUNICATO STAMPA

### **Nuovo Codice Appalti: Tavolo delle libere professioni, "troppe criticità, urgente rinviare l'entrata in vigore"**

I Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Inarcassa e la sua Fondazione, i Sindacati e le Associazioni, a nome dei loro iscritti Ingegneri e Architetti, esprimono massima preoccupazione per le tante criticità registrate nel nuovo Codice degli Appalti e sollecitano il Legislatore a sciogliere in tempi rapidi, i nodi rilevati, agendo con leale collaborazione nei confronti delle due categorie professionali, nel rispetto degli impegni presi con il PNRR e della più ampia ripresa del Paese.

In particolare, i partecipanti al Tavolo delle libere professioni evidenziano le seguenti problematiche emerse nel testo del nuovo Codice:

- il ricorso esteso all'appalto integrato. Ciò significherebbe affidare alle imprese non solo l'esecuzione, ma anche la progettazione dell'opera, delegando tutto il processo al soggetto che ha i maggiori interessi economici e ponendo gli stessi progettisti in condizione subalterna, eliminandola centralità del progetto e togliendo alle Stazioni Appaltanti la gestione dello stesso;
- l'affidamento in via preferenziale degli incarichi di Progettazione, Direttore dei Lavori e Collauda tecnici interni alla Pubblica Amministrazione. Si andrà ad aumentare il carico lavorativo di uffici spesso già oggi sottodimensionati, con il rischio che gli stessi non riescano ad evaderlo ed eliminando la figura terza di Professionista esterno, indipendente da Committente e Costruttore, garante della buona riuscita in termini tecnici ed economici dell'opera;
- la riduzione a soli due livelli di progettazione. Tale misura ha l'obiettivo di velocizzare l'iter progettuale senza però considerare che la maggior parte dei tempi nella fase di progettazione e realizzazione, è condizionata dal pesante sistema burocratico-nulla osta, autorizzazioni e permessi - che non viene minimamente interessato, né tantomeno snellito. Inoltre, l'eliminazione *ex abrupto* degli altri livelli di progettazione necessita di una contestuale ridefinizione dei relativi compensi, al fine di scongiurare ricadute sulla qualità delle opere;
- la possibilità di affidare incarichi a titolo gratuito. Anche in questo caso si registra una forte discrasia tra la teoria e la pratica: in teoria ciò dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali e motivati, in pratica si aprirà ad ogni situazione, con ricadute, ancora una volta, sulla qualità del progetto e sulle opere;
- la riduzione della validità dei curricula dei progettisti ed in particolare dei requisiti economici, ad un solo anno. Ciò comporterà l'inevitabile ricorso all'avvalimento, sistema che permette l'utilizzo di curriculum altrui, ed il subappalto delle prestazioni professionali.

Il partecipanti al Tavolo, nello specifico i rappresentanti di: CNI e CNAPPC, Inarcassa insieme alla sua Fondazione, AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti), ALA Assoarchitetti (Associazione degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani), Federarchitetti (Associazione nazionale degli architetti e ingegneri professionisti), Federazione Nazionale ASSO INGEGNERI ARCHITETTI e INARSIND (Associazione nazionale d'intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani), chiedono pertanto al Governo di **rinviare l'entrata in vigore del nuovo Codice** e di avviare un confronto su questi temi con tutte le forze politiche che credono nella qualità del lavoro per "sanare le numerose storture che il testo presentato andrebbe a causare soprattutto al sistema dei lavori pubblici". "E' indispensabile - concludono - evitare l'aumento dei costi delle opere, evitare il mancato controllo da parte di soggetti terzi, che legherà i liberi professionisti a doppio filo alle imprese, ed evitare il pericolo imminente di non riuscire a rispettare le scadenze previste dal PNRR".



Roma, 23 gennaio 2023

---

## SUL NUOVO CODICE APPALTI

Appare evidente che il nuovo Codice dei Contratti punti decisamente, per l'affidamento dei lavori pubblici, al ricorso sistematico al metodo dell'Appalto Integrato, ovvero all'affidamento ad un unico soggetto aggiudicatario della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera. Con ciò ribadisce, peraltro, quanto già previsto dai provvedimenti connessi all'attuazione del PNRR.

In realtà il nuovo codice limiterebbe tale procedura ai *lavori complessi*, ma in assenza di una loro definizione, è immaginabile una sua "elastica applicazione".

Finalizzata al percorso tracciato appare anche la riduzione dei livelli di progettazione, ridotti da tre a due (art. 41), con conseguente scomparsa del livello intermedio, il *Progetto Definitivo*, e la previsione che sia il *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica* (nel seguito PFTE) ad essere posto a base dell'*Appalto Integrato*, anche in questo caso come già previsto dalle norme del PNRR (D.L. 77/2021, art. 48).

Un tale disegno incide profondamente nell'attività di progettazione e rischia di sottrarre al costante dialogo che intercorre nel suo corso tra il professionista incaricato e la P.A. le scelte, anche quelle che potrebbero risultare fondamentali. A partire da questo ben più importante ruolo, rispetto al recente passato, che il PFTE è destinato ad assumere, abbiamo svolto le considerazioni che seguono.

E' da evitare che debba essere la successiva fase della progettazione esecutiva - affidata all'aggiudicatario - a definire compiutamente il progetto e l'eventualità che, per sottostima e sottovalutazione dell'importanza che la redazione del PFTE assume, le Amministrazioni la limitino all'interno dei propri uffici, escludendo l'affidamento a professionisti esterni ovvero che, nel caso di affidamento all'esterno, ne sottovalutino le prestazioni necessarie e, conseguentemente, i compensi da porre a base di gara.

Se si vuole che l'*Appalto Integrato* rappresenti un efficace ed efficiente metodo per la realizzazione delle opere pubbliche occorre che la P.A. ne conservi indirizzo e controllo: attenta valutazione delle competenze necessarie alla sua redazione, e quindi affidamenti esterni a liberi professionisti mediante le procedure previste dal Codice, ottenimento di tutti i pareri degli enti coinvolti su questo livello di progettazione. E non si trascuri di mettere questo **nuovo** PFTE in rapporto

con le *tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione* di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Infatti, già dopo l'introduzione dell'art. 48 del D.L. 77/2021 essendo apparso evidente che il PFTE da porre a base di gara non poteva limitarsi a possedere i contenuti previsti dal D.Lgsv 50/2016 (art.23, comma 5 – art. 17 DPR 207/2010), il MIMS ha elaborato un consistente testo di Linee Guida (51 pagine) per illustrarne le modalità di redazione, secondo le quali il PFTE deve contenere un approfondimento di livello pari, se non superiore, a quello della progettazione definitiva. Nessun chiarimento è tuttavia intervenuto per mettere in rapporto i nuovi contenuti imposti al PFTE con i compensi previsti dalle tabelle di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sopra citate.

Quanto sin qui esposto costituisce una doverosa e necessaria premessa per motivare la richiesta di chiarire che i contenuti del PFTE previsti nell'Allegato I.7, Sezione II, art. 6 del nuovo Codice, pongono questo livello della progettazione, in realtà, ben al di là di quello che la sua definizione lascerebbe pensare.

Infatti, sebbene il comma 6 dell'articolo sopracitato preveda che il PFTE debba contenere la "previsione di spesa attendibile", il successivo comma 8 include tra gli elaborati il "computo metrico estimativo", per nulla equivalente al primo: non possiamo peraltro immaginare che qualcuno, tantomeno il legislatore, abbia immaginato sia possibile elaborare un "computo metrico estimativo" senza avere proceduto ad un dimensionamento di tutte le componenti del progetto, impianti e strutture inclusi.

Noi continuiamo a pensare che si voglia mantenere all'Amministrazione Appaltante un vero controllo della progettazione ed evitare che l'Appalto Integrato possa rappresentare, nel corso dello sviluppo della progettazione, uno stravolgimento anche economico della previsione iniziale. Ma se per questo è necessario che il progetto da porre a base di gara sia dotato di un computo metrico estimativo, deve essere altrettanto chiaro che quest'ultimo presuppone la redazione di un livello di progettazione a cui può mancare solo la sua "cantierizzazione".

Riteniamo necessario, dal momento che l'art. 44 del Codice pone l'Appalto Integrato in relazione ai "lavori complessi", li esclude per lavori di importo non superiore ad un limite da definire e, indipendentemente dall'importo, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, distinguere con

chiarezza ed in modo univoco i contenuti del PFTE a seconda che questo debba essere posto a base della successiva fase di affidamento o non.

Non possiamo fare a meno di osservare che, per quanto detto sopra, sarebbe stato meglio evitare di definire questo livello di progettazione con un termine già impiegato in precedenza, ma che prevedeva ben altro contenuto.

Occorre inoltre che questo “nuovo” livello di progettazione sia prontamente posto in relazione con il D.M. 17 giugno 2016 per evitare sia il possibile stallo di quelle Amministrazioni che, in considerazione dei diversi contenuti tra le prestazioni del PFTE previste in quel decreto, non si sentissero adeguatamente tutelate dall’assumere una diversa decisione circa la quantificazione delle prestazioni per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, che l’eventualità che possano essere posti a base di gara importi non corrispondenti alle prestazioni professionali richieste, come peraltro è stato possibile registrare già nel corso dei correnti mesi per gli affidamenti legati all’attuazione del PNRR. A tale proposito è da evidenziare che allorquando l’Allegato I.7, all’art. 3, lett q) fa riferimento al pagamento dei compensi da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria, richiama l’art. 41, comma 13 del nuovo Codice, che appare incongruo a tale scopo, dal momento che non comprende alcun riferimento utile a prevedere i compensi per i servizi di Architettura e Ingegneria.

Facendo tesoro delle esperienze trascorse in materia di Appalto Integrato, segnaliamo l’opportunità che il *Professionista Indicato* per la redazione della progettazione esecutiva non sia coinvolto nel ribasso d’asta offerto dall’impresa in sede di gara e che il suo compenso sia direttamente corrisposto dalla Stazione Appaltante.

Appare discriminatoria nei confronti dei Liberi Professionisti l’esclusione dalla Direzione dei Lavori (art.114, comma 6) che, *salvo non sia espressamente prevista dal bando di gara per la progettazione* viene riservata ai dipendenti della Stazione Appaltante e solo in mancanza di questi e di quelli delle centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, è possibile affidare all’esterno.

Analogamente dicasi per le attività di collaudo per le quali (art.116, comma 4) il ricorso a professionisti esterni è limitato al caso di *accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica.*

# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Peraltro, oltre che discriminatorie, le norme sopracitate mostrano di trascurare la ormai acclarata carenza di organico degli uffici della P.A..

Oltremodo penalizzante per i Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri che partecipano alle gare per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria è la previsione del comma 11 dell'art. 100 che *per le procedure di aggiudicazione di appalti, forniture e di servizi* (quindi a meno di una precisazione che li escluda, anche per i servizi di Architettura e Ingegneria) limita al solo anno precedente a quello di indizione della procedura il possesso di un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.

Nel caso di permanenza di una tale disposizione potrebbe determinarsi, di fatto, una reale esclusione dal mercato dei servizi di ingegneria degli studi professionali medio/piccoli che potrebbero invano continuare a rincorrere di anno in anno il livello di fatturato adeguato. Peraltro in palese contraddizione con le recenti norme in materia fiscale che, innalzando a ottantacinquemila euro l'importo di accesso alla "flat tax", hanno ingenerato anche una corsa alla partita iva individuale a danno dell'associazione, nelle varie forme, tra professionisti. Potrebbe anche determinarsi la convinzione che da una parte si attraggono verso il "singolo e piccolo è bello" dall'altra li si voglia poi escludere da un significativo mercato di occasioni di lavoro.

Il Consiglio Nazionale INARSIND

# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Roma, 13 dicembre 2022

Autorità Nazionale Anticorruzione  
c/o Palazzo Sciarra,  
Via Minghetti, 10  
00187 Roma  
protocollo@pec.anticorruzione.it

-----  
La scrivente Associazione Sindacale di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti sottopone all'attenzione di codesta Autorità la condizione venutasi a determinare in seguito all'indizione dei bandi aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e/o ingegneria per la richiesta di progettazioni di livello di fattibilità tecnica ed economica a cui fare seguire l'appalto integrato dei lavori ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021.

In seguito al sopracitato articolo nel luglio del 2021 il Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili ha redatto le *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)*.

Dalla corposa documentazione prevista dalle *Linee Guida* è possibile dedurre che, pur conservando la dicitura prevista dall'art. 23 del D.Lg. 50/2016, il P.F.T.E. da redigere ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 richiede, legittimamente, la redazione di approfondimenti assolutamente paragonabili, per molti aspetti, a quelli della progettazione definitiva di cui agli artt. 24-32 del D.P.R. 207/2010.

Tuttavia, per prassi che frequentemente riscontriamo presso le Stazioni Appaltanti l'importo che viene posto a base di gara per l'affidamento di un tale servizio viene riferito esclusivamente alle prestazioni previste dal D.M. 17 giugno 2016 per la progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, trascurando l'approfondimento progettuale che questo specifico P.F.T.E richiede.

Chiediamo a codesta Autorità Nazionale Anticorruzione di intervenire sull'argomento e di volere chiarire che l'importo da porre a base di gara, con riferimento alle prestazioni previste dal D.M. 17 giugno 2016, deve essere attentamente valutato dalle Stazioni Appaltanti senza che le stesse si limitino alla dizione nominale del livello di progettazione, ma lo determinino secondo il reale contenuto richiesto per le singole prestazioni

# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Non nascondiamo in questa nostra richiesta la difesa degli interessi economici degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti che si rivolgono alle gare per i servizi tecnici e che, di fatto, si trovano a dover fare le loro valutazioni con importi e tempi a base di gara, di fatto, già abbondantemente ribassati, ma intendiamo segnalare anche come la sottostima di entrambi i fattori, quello economico e quello temporale, previsti per la redazione di queste particolari prestazioni possa portare il Paese verso un insuccesso in un campo in cui, invece, non poche speranze si nutrono per il suo progresso.

Fiduciosi di un V/S intervento in merito, porgiamo distinti saluti

**IL SEGRETARIO NAZIONALE**

**IL PRESIDENTE NAZIONALE**

**(Dott. Ing. Marco Becucci)**

**(Dott. Ing. Carmelo Russo)**



# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Roma, 18 settembre 2022

Spett.le **DELOITTE CENTRAL MEDITERRANEAN S.r.l**

Via Tortona 25 - 20144 Milano

PEC [dcm@deloitte.legalmail.it](mailto:dcm@deloitte.legalmail.it)

Spett.le **DELOITTE ITALY S.p.A. S.B.**

Via Tortona 25 - 20144 Milano

PEC [dispa@deloitte.legalmail.it](mailto:dispa@deloitte.legalmail.it)

Spett.le DELOITTE,

giungono a questa Associazione Sindacale di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti lo stupore fino all'incredulità e quindi, appuratane la veridicità, le vibranti proteste di iscritti e non per la richiesta di inserire nella *V/S Piattaforma DELOITTE, banca e cessione del credito* un video per ogni asseverazione rilasciata ed in particolare *Un video per singolo SAL (solo se l'intervento prevede SAL, altrimenti si procede con i video nella fase di Fine Lavori); Un video per singola asseverazione (Asseverazione ENEA 110%, Asseverazione Sismica 110% e Asseverazione bonus inferiori al 110%)*.

Si tratta di una richiesta che innanzitutto offende intere categorie di professionisti perché denota, a nostro parere, al di là di ogni reale intenzione, un pregiudiziale sospetto di non veridicità dell'asseverazione già prevista e che da sola dovrebbe essere considerata, come lo è per le norme che regolano la materia, sufficiente ad attestare la responsabilità del professionista.

Invece si richiede che venga aggiunta la *prova*, trascurando che l'asseverazione non è una semplice affermazione, ma è già una *Certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un documento, di una dichiarazione, o della conformità al testo originale di una traduzione*.

Tralasciamo gli ulteriori oneri che dalla richiesta derivano nella conduzione dei lavori, dal momento che, comunque lo si voglia vedere (è il caso di dirlo), un video a cui si attribuisce una così determinata importanza dovrà essere eseguito da personale adeguato per numero e qualifica. Non ci sembra, invece, sia da trascurare che questa richiesta giunge nuova e non prevista da alcun iniziale accordo sottoscritto da parte dell'asseveratore, non supportata da alcuna norma che la preveda e che per i SAL emessi la reale fattibilità di quanto richiesto, ovvero *confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite* potrebbe risultare impossibile, ponendo in serie difficoltà Professionisti e Committenti.

00144 ROMA - Viale Pasteur, 65  
Tel. +39 06 81157730  
[www.inarsind.org](http://www.inarsind.org) - [info@inarsind.org](mailto:info@inarsind.org)

Aderente



Associato



# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Riteniamo inoltre che non siano state adeguatamente valutate le conseguenze in materia di tutela della privacy nella produzione di un video che, inevitabilmente, comprenderebbe parti di abitazioni private che, pur non oggetto di bonus, sarebbero coinvolte dalle riprese

Per quanto sopra Vi invitiamo a recedere dalla richiesta avanzata favorendo, con ciò, gli adempimenti che gli asseveratori sono chiamati ad assolvere per la realizzazione di opere che, pur nel travagliatissimo percorso che ne ha contraddistinto l'attuazione, consideriamo di utilità per l'intero Paese.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dott. Ing. Marco Becucci)



IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Dott. Ing. Carmelo Russo)





# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

## COMUNICATO STAMPA

### **RICHIESTA CHE NON HA NESSUN FONDAMENTO NORMATIVO E CHE OFFENDE I PROFESSIONISTI PERCHÉ DENOTA UN PREGIUDIZIALE SOSPETTO**

*Inarsind: "inaccettabile la richiesta di asseverazioni con video"*

Ancora gravissimi problemi in area 110%. Incredulità, stupore, e alla fine indignazione. Sono queste le reazioni prima registrate, poi ritrasmesse con la richiesta di un immediato dietrofront. E' la durissima reazione di **Inarsind**, l'Associazione Sindacale di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, dopo aver ricevuto le vibranti proteste dell'intera categoria rappresentata, a seguito della richiesta di **DELOITTE** di inserire nella Piattaforma DELOITTE, banca e cessione del credito, un video per ogni asseverazione rilasciata. La pretesa è di avere un video per singolo SAL - solo se l'intervento prevede SAL, altrimenti video nella fase di Fine Lavori - un video per singola asseverazione Asseverazione ENEA 110%, Asseverazione Sismica 110% e Asseverazione bonus inferiori al 110%.

In una perentoria lettera appena inviata da Inarsind proprio a DELOITTE, si afferma che "Si tratta di una richiesta che innanzitutto offende intere categorie di professionisti perché denota al di là di ogni reale intenzione, un pregiudiziale sospetto verso la non veridicità dell'asseverazione già prevista e che da sola dovrebbe essere considerata, come lo è per le norme che regolano la materia, sufficiente ad attestare la responsabilità del professionista. Invece si richiede che venga aggiunta la prova, trascurando che l'asseverazione non è una semplice affermazione, ma è già una Certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un documento, di una dichiarazione, o della conformità al testo originale di una traduzione".

"Tralasciamo proseguire il testo Inarsind - gli ulteriori oneri che dalla richiesta derivano nella conduzione dei lavori, dal momento che comunque lo si voglia vedere (è il caso di dirlo) un video a cui si attribuisce una così determinata importanza dovrà essere eseguito da personale adeguato per numero e qualifica. Non ci sembra, invece, sia da trascurare che questa richiesta giunge nuova e non prevista da alcun iniziale accordo sottoscritto tra DELOITTE e l'asseveratore, non supportata da alcuna norma che la preveda e che per i SAL emessi la reale fattibilità di quanto richiesto, ovvero confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite potrebbe risultare impossibile, ponendo in serie difficoltà Professionisti e Committenti".

"Riteniamo inoltre - insiste Inarsind - che non siano state adeguatamente valutate le conseguenze in materia di tutela della privacy nella produzione di un video che, inevitabilmente, comprenderebbe parti di abitazioni private che, pur non oggetto di bonus sarebbero coinvolte dalle riprese".

"Vi invitiamo quindi a recedere dalla richiesta avanzata - conclude la missiva - favorendo, con ciò, gli adempimenti che gli asseveratori sono chiamati ad assolvere per la realizzazione di opere che, pur nel travagliatissimo percorso che ne ha contraddistinto l'attuazione, consideriamo di utilità per l'intero Paese".